

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale di Parma – Ufficio del Giudice del lavoro nella persona del Giudice Dott.ssa Elena Orlandi, nell'ambito del ricorso iscritto al n. 799/2020 R.G. alla prima udienza di comparizione del 22.04.2021, con decreto di fissazione udienza n. cronol. 2913/2020 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale di Parma – Ufficio del Giudice del lavoro - Dott.ssa Elena Orlandi- R.G. n. 799/2020

2. Nome del ricorrente:

MAURO ANTONELLA (C.F. MRANNL79H48B157N), rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Bragagni, Marco Esposito del Foro di Bologna, Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Bologna Strada Maggiore n. 31 – domicilio digitale: francesco.bragagni@ordineavvocatibopec.it

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

- **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588)
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente *pro tempore* (80018500829)
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente *pro tempore* (80062970373)

3. Sunto dei motivi di ricorso:

1. La Ricorrente è docente di scuola primaria immessa in ruolo nell'anno 2010 - con decorrenza economica 1 settembre 2012 - per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e che, attualmente, presta servizio presso l'Istituto Comprensivo di Fontanellato e Fontevivo di Parma.
2. La ricorrente, in forza del CCNI per la mobilità docenti e l'Ordinanza Ministeriale n.

120 del 23.03.2020, presentava domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020/2021, indicando quali prime preferenze tutte le scuole rientranti nel Comune di Marsala e nell'intera provincia di Trapani.

3. Tuttavia, in data 29.6.2020, all'esito della procedura di mobilità, veniva comunicato alla docente di non aver ottenuto la mobilità richiesta, con conferma della scuola di titolarità a Parma.

4. La Ricorrente aveva proposto domanda di mobilità anche per l'anno 2019/2020 con lo stesso esito.

5. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani pubblicava gli esiti delle operazioni di mobilità per la scuola primaria per l'a.s. 2020/2021, disponendo n. 17 trasferimenti interprovinciali per la detta classe di concorso, tipologia: posto comune.

6. Allo stesso modo, il precedente anno scolastico venivano disposti n. 27 trasferimenti interprovinciali per la detta classe di concorso, tipologia: posto comune.

7. Nella provincia di Trapani, per la classe di concorso primaria, risultavano accantonati complessivamente 21 posti (di cui 11 da concorso e 10 da graduatoria ad esaurimento - GAE) per l'anno scolastico 2019-20 e 21 posti per l'anno scolastico 2020-21 per le nuove immissioni in ruolo (cfr. tabulato posti disponibili e dei movimenti). Il suddetto accantonamento dei posti effettuato dalla Provincia di trapani si fonda sull'art. 8 comma 5 CCNI 2019 del settore scuola, che prevede l'accantonamento del 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo.

8. Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali, invero, è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte de qua, per i motivi in diritto chiariti, e ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, soddisfacendo così la domanda della ricorrente che è titolare di una precedenza prevista per legge. (Si allegano a tal fine i bollettini dei movimenti, per la medesima classe di concorso della ricorrente, ove è palese che, nelle medesime preferenze indicate dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità interprovinciale, sono stati assegnati docenti neoassunti in ruolo);

9. L'attività provvedimentale con la quale l'Amministrazione ha risposto alla domanda di trasferimento interprovinciale della Ricorrente è illegittima e meritevole di censura giurisdizionale per i seguenti motivi di diritto:

I. Illegittimità, per violazione dell'art. 470 D.Lgs. 297/1994 del CCNI del 6 marzo 2019 nella parte in cui dà precedenza alle nuove immissioni in ruolo rispetto alla mobilità interprovinciale; inderogabilità della legge

II. Violazione dell'art. 30, comma 2° bis, del D.Lgs. 165/2001

III. Violazioni comunitarie – violazione del principio di non discriminazione

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i docenti neoassunti in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 nella classe di concorso primaria nella Provincia di Trapani.

5. Il Tribunale di Parma – Ufficio del Giudice del Lavoro, nell'ambito del ricorso iscritto al n. 799/2020 R.G. nella persona del Giudice Dott.ssa Elena Orlandi, con decreto di fissazione udienza del 25/11/2020, disponeva la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. a cura di parte ricorrente.

6. Testo integrale del ricorso introduttivo;

7. Decreto di fissazione udienza della causa rg. 799/2020, n. cronol. 2913/2020 con contestuale autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.